



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 28 ottobre 2014, n. 59**

Escussione della polizza fideiussoria n. 342829 del 16/01/2012 per mancata realizzazione della costruzione di un impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano come da determinazione dirigenziale n. 195 dell'11/07/2011.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili,  
Reti ed Efficienza Energetica

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del Dlgs. 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la determinazione n. 195 di Autorizzazione Unica del 11.07.2011, rilasciata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla società Lomagri srl per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 5 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere connesse:
- linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione;
- una linea elettrica interrata MT a 30 kV di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 11 Km;
- una sottostazione utente 30/150kV di collegamento con la stazione elettrica Terna 150/380kV in località "Piano di Amendola" nel comune di Deliceto (FG) autorizzata con D.D. 1367 del 12/12/2008;
- collegamento in antenna a 150 kV mediante cavo interrato per una lunghezza di 500 mt con la sezione a 150 kV della sottostazione elettrica RTN 380/150 kV, da collegare in entra ed esce alla linea "Foggia-Candela", autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367/08.
- vista la pubblicazione in data 21.07.2011 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115, della suddetta di Autorizzazione Unica.

Considerato che:

con nota prot. n. 10566 del 07/09/2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo richiedeva alla società di integrare entro dieci giorni gli oneri di monitoraggio secondo il punto 4.3 dell'art. 4 della DGR n. 3029/2010;

con nota prot. n. 10621 del 07/09/2011 la società Lomagri srl comunicava l'inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del Direttore Lavori e che i lavori strutturali sarebbero iniziati solo ad avvenuto deposito della documentazione e successiva autorizzazione da parte del servizio sismico della Provincia di Foggia;

con nota prot. n. 14556 del 05/12/2011 richiedeva variante del parco eolico autorizzato;

con nota prot. n. 15055 del 19/12/2011 l'Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava che l'istanza di variante deve essere presentata esclusivamente tramite portale telematico;

con nota prot. n. 391 del 17/01/2012 la società Lomagri srl aveva trasmesso gli originali delle polizze fideiussorie previste al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31/2008;

con nota prot. n. 960 del 31/01/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha avviato il procedimento inteso al riesame e sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 195 del 11/07/2011 precisando che:

- La società ha comunicato in data 29/07/2011 (prot. n. 10621 del 07/09/2011) l'inizio lavori in data 01/08/2011.

- Le fideiussioni inoltrate, pur avendo decorrenza dal 05/01/2012, sono state sottoscritte in data 16/01/2012 e prodotte oltre il termine di 180 giorni dal rilascio dell' Autorizzazione Unica.

- La società non ha provveduto all'integrazione degli oneri di monitoraggio richiesta fin dal 07/09/2011 con la nota prot. n. 10566.

Con nota prot. n. 3145 del 04/04/2012 la società Lomagri srl chiedeva una immediata archiviazione del provvedimento di riesame in quanto il giudice amministrativo con sentenze precedenti aveva annullato analoghe richieste di oneri di monitoraggio per gli impianti autorizzati ad esito di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della DGR 3029/2010;

Con nota prot. n. 4400 del 11/05/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, confermando la necessità del riesame, richiedeva una perizia giurata, da trasmettere entro 20 giorni, corredata di documentazione fotografica, che attestasse l'effettivo inizio dei lavori entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ed il loro stato di avanzamento. Per quanto concerneva le fideiussioni emesse in maniera retroattiva si riservava approfondimento sulla efficacia di tali polizze e invitava la società a fornire proprie osservazioni circa tale fattispecie. Inoltre, in riferimento alle controdeduzioni fornite dalla società per il mancato pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi delle DGR 3029/2010, si precisava che tale materia è oggetto di contenziosi non ancora risolti con pronunce di merito del Tribunale Amministrativo.

Alla nota n. 4400 del 11/05/2012 la Società Lomagri srl non ha fornito alcun riscontro.

Con nota prot. n. 8093 del 04/09/2012 l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, integrava il procedimento di riesame finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'Autorizzazione Unica evidenziando il mancato deposito, nel termine perentorio dei 180 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 della L. R. 31/2008, di:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Con nota prot. n. 9135 del 28.09.2012, la Società Lomagri srl, dichiarando di aver a suo tempo depositato la Comunicazione di inizio lavori e l'atto di nomina del direttore dei lavori con relativa accettazione, si riservava la trasmissione di ulteriori documenti all'esito dell'istruttoria dell'istanza di

variante presentata in data 09.01.2012 sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); per quanto sopra esposto, la società chiedeva una moratoria alla trasmissione della documentazione integrativa già richiesta dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche con note prot. n. 8093 del 04.09.2012 e prot. n. 4400 del 11/05/2012 poiché si riservava di produrli ad esito dell'istruttoria dell'istanza di variante prodotta dalla Società;

Con determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2013 è stata annullata la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 11 luglio 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 5 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano in località "Santacroce - Piano di Sepa - Faralli" Società: Lomagri srl con sede legale in Melfi (PZ) contrada S. Nicola P.IVA. 0107323076 poiché anche se, con nota prot. n. 11/L12811 l'Avvocatura della Regione Puglia, rilevando alcune criticità che ineriscono la quantificazione degli oneri di monitoraggio e degli oneri istruttori previsti dalla DGR 3029/2010 ha ritenuto di poter suggerire alcuni criteri applicativi della suddetta DGR, in base ai quali la società Lomagri srl non è tenuta all'integrazione degli oneri richiesti con la nota prima richiamata, rimaneva il mancato adempimento alle ulteriori prescrizioni sottese alla determinazione oggetto di riesame, nonché il mancato deposito della perizia giurata attestante l'effettivo inizio dei lavori, che inducevano il Servizio ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell'art. 21/nonies della L. 241/1990, in quanto i termini previsti dalle legge regionali vigenti risultavano ampiamente decorsi, essendo stata notificata l'Autorizzazione Unica in data 22/07/2011 e avendo la società dichiarato l'inizio dei lavori in data 01/08/2011, sia ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31/2008 sia ai sensi dell'art. 5 comma 19 della L.R. n. 25/2012.

Le riserve e le istanze di moratoria avanzate dalla società non erano motivate né accoglibili, perché rimandavano ad un nuovo procedimento di variante ed ampliamento, che non esime in alcun modo la società stessa dagli obblighi assunti con l'atto di impegno sottoscritto nell'ambito dell'Autorizzazione Unica n. 195/2011 e prescritta dalla leggi regionali prima richiamate.

Con nota prot. n. 189 del 08/01/2013 la suddetta determinazione n. 1 del 02/01/2013 è stata notificata alla società ed al Comune di Ascoli Satriano e con nota prot. n. 8581 del 04/11/2013 anche alla società Elba Assicurazioni SpA;

Con nota prot. n. 8581 del 04/11/2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, riscontrando il mancato adempimento da parte della società Lomagri Srl, richiedeva il corrispettivo della fideiussione n. 342829 pari a €250.000,00, dando prova dell'avvenuto versamento al fideiussore Elba Spa. Qualora la Società Elba Assicurazioni SpA non avesse provveduto al versamento della somma innanzi richiamata entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notificazione della presente nota, il Servizio Contenzioso Amministrativo.

La società Elba Assicurazioni SpA con nota prot. n. 9040 del 19/11/2013 invitava il Servizio a risolvere direttamente con il beneficiario;

Con nota prot. n. 9519 del 29/11/2013 la società Elba Assicurazioni spa chiedeva la sospensione del provvedimento di escussione stante le motivazioni alla stessa inviate dalla società Lomagri spa;

Con nota prot. n. 3583 del 17/06/2014 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica riscontrava la missiva del 29/11/2013 invitando la società Elba Assicurazioni di indicare le modalità della polizza rilasciata alla società Lomagri SpA, poiché la specifica finalità della polizza fideiussoria è quella di coprire i rischi legati alla mancata realizzazione dell'impianto, visto che la Società, ha disatteso gli impegni assunti a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Con nota prot. n. 3928 del 03/07/2014 la società Lomagri Srl adduceva, in riscontro alla nota del Servizio prot. n. 3583 del 17/06/2014, motivazioni circa l'infondatezza della richiesta;

Vista e condivisa la relazione in atti (Rel/2014/ 59 del 28/10/2014), sottoscritta dal funzionario istruttore Anna Grazia Lanzilotto;

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

La somma complessivamente dovuta di € 250.000,00 a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. 342829 del 16/01/2012 sarà introitata dalla Regione Puglia e verrà pagata dalla Lomagri srl (o in alternativa da Elba Assicurazioni SpA quale garante della stessa, mediante versamento sul conto corrente bancario n. 40/1 intestato alla Regione Puglia in essere presso l'istituto bancario Banco di Napoli S.p.A. - Servizio Tesoreria Regionale - via Capruzzi, 218 - 70124 Bari - codice IBAN IT 25 G 01010 04197 000040000001.

La ricevuta di pagamento deve riportare la seguente causale: "liquidazione polizza fideiussoria n. 342829 del 16/01/2012 per mancata realizzazione dell'impianto da fonte eolica autorizzato con D.D. 195/2011" e deve essere inviata in copia a:

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico - Servizio Energie Rinnovabili, reti ed Efficienza Energetica - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;
- Regione Puglia - Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - via Gentile n.52 - 70126 Bari.

La somma introitata dovrà confluire sul capitolo 3065081 di entrata (capitolo di spesa 636025) del Bilancio Regionale.

#### DETERMINA

- di disporre che l'escussione della polizza avvenga nelle forme e nei modi specificati di seguito nella sezione "Adempimenti Contabili", entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione, decorrenti dalla data di notifica del presente atto della comunicazione di questo Servizio mediante versamento della somma di 250.000,00 euro da parte della Società assicurativa Elba Assicurazioni SpA, che ha sottoscritto la fideiussione;

- di stabilire che è fatto obbligo alla società assicurativa Elba Assicurazioni SpA di fornire tempestivamente al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica competente per materia, prova dell'avvenuto versamento in favore della Regione Puglia della somma di € 250.000,00;

- di stabilire che questo Servizio, verificato il corretto adempimento dell'obbligazione, comunicherà all'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria gli elementi necessari all'emissione del relativo ordinativo d'incasso (estremi della determinazione dirigenziale di recupero con indicazione dell'importo recuperato e documentazione comprovante l'avvenuto versamento nonché il/i capitolo/i di entrata di imputazione della somma);

- di stabilire che qualora l'Assicurazione Elba SpA non provveda al versamento della somma di € 250.000,00 decorso il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notificazione della presente determinazione dirigenziale, il Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, è incaricato di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo 1973 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. A tal Fine questo Servizio Regionale,

dopo aver effettuato l'ulteriore definitivo controllo, attraverso il sistema informativo contabile COBRA, della mancata acquisizione della predetta somma all'entrata del bilancio regionale, provvederà alla registrazione del credito non riscosso nell'apposita procedura di rilevazione extracontabile ed alla trasmissione della copia conforme all'originale della presente determinazione dirigenziale di recupero, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione della stessa, al Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, per i consequenziali adempimenti;

- di notificare, per gli adempimenti di competenza, copia conforme del presente provvedimento:
  - alla Società assicuratrice;
  - all'Ufficio Provinciale di Ragioneria di Foggia;
  - al Servizio Ragioneria;
  
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

Due copie conformi all'originale saranno trasmesse all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - per gli adempimenti contabili;

Il presente atto verrà pubblicato sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e sul Bollettino Regionale ad eccezione dell'allegato 1.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---